

L'Avvocato Ue «assolve» la transazione post Morandi

Appalti

Le conclusioni dell'Ag nel rinvio pregiudiziale avallano le scelte italiane

Alessandro Galimberti

MILANO

È un parere di sostanziale conformità quello formulato dall'Avvocato generale della Ue, Sanchez-Bordon sulla transazione tra le autorità italiane e Aspi all'indomani del tragico crollo del Ponte Morandi.

Le conclusioni dell'Ag, che non vincolano la Corte nella causa intentata da Abusdef contro la presidenza del Consiglio, due ministeri e altre quattro autorità - dal Dipe alla Corte dei conti - sono state rese ieri sulla richiesta pregiudiziale del Tar Lazio, chiamato ad annullare una cascata di atti deliberati (secondo la tesi Abusdef) in violazione della direttiva europea 23/2014 sugli appalti e delle leggi italiane in materia di affidamento della concessione.

Due i punti centrali del ricorso: la modifica soggettiva e oggettiva della concessione - che avrebbe determinato la necessità di una nuova gara - oltre alla indaffidabilità da grave inadempimento (il crollo del Morandi) della rinnovata concessionaria.

L'ingresso di Cdp nella società non ha snaturato la concessionaria né l'oggetto dell'appalto

Secondo l'Ag unionale, la valutazione della trasformazione societaria di Aspi dopo l'ingresso di Cdp - e quindi del contratto di concessione - è una valutazione che spetta alle autorità italiane. Secondo Sanchez-Bordon «limitatamente alle modifiche menzionate dal giudice del rinvio (...) non sembrano avere natura sostanziale: da un lato, l'intervento finanziario di Aspi (3,4 miliardi, ndr) tende a controbilanciare le ripercussioni economiche dell'avvenimento, nel contesto di una transazione; dall'altro, l'impegno a rafforzare la sicurezza della rete autostradale non si discosta significativamente dagli obblighi assunti nell'ambito della Convenzione».

Di logica "cartesiana" la soluzione al secondo quesito, se Aspi con la tragedia del Morandi avesse perso i requisiti di affidabilità per continuare ad amministrare l'infrastruttura dei trasporti stradali. Il problema effettivamente andrebbe posto, argomenta l'Avvocato generale, se fossimo in presenza di un nuovo affidamento - e pertanto in un contesto competitivo - ma il riferimento al primo quesito fa propendere l'Ag unionale per la risposta negativa: nell'ambito di una legittima modifica del contratto, «l'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a valutare nuovamente l'affidabilità, già attestata nel corso della procedura di aggiudicazione iniziale». Semmai il punto è un altro, suggerisce Sanchez-Bordon: «la reazione dinanzi a un grave inadempimento, una volta accertato e dichiarato tale dall'amministrazione aggiudicatrice, può consistere nella risoluzione della concessione», ma nel caso specifico, «l'amministrazione aggiudicatrice, nell'ambito della sua discrezionalità, ritiene che siano preferibili, per motivi di interesse pubblico, le opportune modifiche contrattuali».